



COMUNE DI PIZZALE

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.30 DEL 22/12/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

L'anno **duemilaventidue** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle ore **diciassette** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. De Angelis Gaetano - Presidente	Sì
2. Garofoli Pietro - Consigliere	Sì
3. Tacconi Maria Cristina - Consigliere	Sì
4. Vinetti Ylenia - Consigliere	Sì
5. Schiavi Alberto - Consigliere	Sì
6. Zorzan Davide - Consigliere	Sì
7. Parisi Mario - Consigliere	Sì
8. Cagnoni Roberta - Consigliere	Giust.
9. Faiello Vincenzo - Consigliere	Sì
10. Casanova Luca - Consigliere	Sì
11. Morini Gabriele - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa Fiorillo Rossella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **De Angelis Gaetano** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

RICORDATO CHE, ai sensi dell'art. 151, c. 1, D. Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

CONSIDERATO che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli artt. 13 e 14 del citato D. Lgs. e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

DATO ATTO che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

CONSIDERATO che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

PRESO ATTO che il comma 463 della Legge di bilancio 2017 abroga formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dalla Legge di stabilità 216 dall'art. 1, commi da 709 a 712 e da 719 a 734, confermando comunque gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo finale di competenza 2016 e le disposizioni relative alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016;

ACCERTATO che a decorrere dal 2017 gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 dell'art. 1 della Legge di bilancio 2017, conseguendo un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 dello schema di bilancio), ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. E' previsto l'obbligo della dimostrazione del rispetto di tale vincolo già in sede di approvazione del bilancio di previsione;

VISTI:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, di concerto con il Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. del 21 aprile 2016 ed entrato in vigore il 22 aprile u.s., con il quale sono stati aggiornati gli schemi di bilancio con il prospetto concernente la verifica dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali dell'ente da allegare al bilancio di previsione;
- il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, di modifica alla Legge n. 243 del 2012 in materia di equilibrio dei bilanci di Regioni ed Enti Locali, convertito definitivamente in Legge, con il quale si introduce un unico saldo di competenza non negativo tra le entrate finali (titoli 1,2,3,4 e 5) e le spese finali (1,2 e 3);
- il Decreto del Ministero delle Finanze del 4 agosto 2016 "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
- il comma 26 dell'art. 1 della Legge di stabilità 2016 n. 208/2015, così come modificato dal comma 37 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2018 n. 205/2017, ai sensi del quale è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

DATO ATTO CHE il Comune di Pizzale non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall'art. 243, comma 2, lettera a), del D. Lgs.267/2000;

RICORDATO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 22/12/2022 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025.

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 62 del 09.12.2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025"

VISTO, inoltre, lo schema di nota integrativa al bilancio di previsione finanziario, redatto ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera g) e comma 5 del D. Lgs. n. 118/2011 ed in conformità a quanto stabilito dal principio contabile della Programmazione di cui all'allegato 4/1 al citato D. Lgs., che integra e dimostra le previsioni di bilancio approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 09.12.2022

VISTO il comma 1 dell'art. 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 dell'art. 18-bis del citato D. Lgs. n. 118/2011, gli enti locali ed i loro enti ed organismi strumentali allegano il piano degli indicatori al bilancio di previsione o al budget di esercizio e al bilancio consuntivo o al bilancio di esercizio;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 23.12.2015 con cui sono stati approvati gli schemi di piano in questione, a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTO, pertanto, il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio";

VISTO l'art. 9- bis della legge n. 160 del 7 agosto 2016 il quale ha abrogato l'obbligo di ottenere il parere dell'organo di revisione sul D.U.P. e sull'eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si rende necessario solo all'atto di approvazione finale dei suddetti documenti da parte del Consiglio Comunale,

VISTO il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 recita:

"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011." ;

VISTO l'art. 233 bis del Tuel secondo cui "gli enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, coordinato con il Decreto Legislativo n. 126 del 10.08.2014 e la Legge n. 190 del 23.12.2014;
- gli allegati 9 e 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- la Legge n. 108 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);
- la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017);
- la legge 27.12.2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018);
- il vigente Regolamento di contabilità armonizzato;

ACQUISITI:

- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio di contabilità ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. n.267/2000;
- il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000;

ALL'UNANIMITA' di voti favorevoli espressi nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa, considerati parte integrante della presente deliberazione anche se materialmente depositati presso l'ufficio ragioneria;
2. Di approvare quale allegato al bilancio la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, considerata parte integrante della presente deliberazione anche se materialmente depositata presso l'ufficio ragioneria;
3. di dare atto che le previsioni del bilancio 2023/2025 sono state predisposte in conformità ai vincoli relativi al pareggio di bilancio di cui ai commi da 463 a 484 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016;
4. Di avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale essendo la popolazione residente nell'Unione inferiore ai 5.000 abitanti;
5. Di dare atto che la presente delibera rappresenta anche la conferma della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi dell'art.233-bis, comma 3, del TUEL;
6. Di dare atto, inoltre, ai sensi di quanto sopra espresso, che:
 - non sussistono, allo stato, condizioni costituenti presupposto del dissesto finanziario né il comune di Pizzale scrivente trovasi in condizioni di strutturale deficitarietà;
 - del rispetto della normativa e di quanto descritto dettagliatamente in narrativa;

SUCCESSIVAMENTE

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione unanime FAVOREVOLE resa in forma palese, viene dichiarata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI PIZZALE

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO 2023/2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Pizzale, lì 22/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Pizzale, lì 22/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mercuri Laura

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
De Angelis Gaetano

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Fiorillo Rossella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 8 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11/01/2023 al 26/01/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Pizzale, li 11/01/2023

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Fiorillo Rossella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 22-dic-2022

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Pizzale, li 22-dic-2022

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Fiorillo Rossella